



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRESIVO “G. CARDUCCI”
Via Sold. Zuffanti, 57 – Riesi (CL) – Tel./Fax: 0934922001 – Cod. Scuola: CLIC81700N
Cod. Fis./P. Iva: 82002440855 – E-mail: clic81700n@istruzione.it
Sito internet: www.icriesi.gov.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 – Aspetti generali

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
6. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
7. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
9. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto (riordinare la biblioteca dell'Istituto o l'armadio della classe).
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

11. In caso di reiterazione delle disposizioni disciplinari di cui agli art. 4.2 e 4.3, si può prevedere la non partecipazione dell'alunno alle attività extra scolastiche e/o alle uscite/visite e viaggi programmati.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.2 - I Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di I grado o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.3 – I Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti a portare puntualmente il materiale richiesto ed eseguire i compiti assegnati.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di

istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art 4 - Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo; non eseguire i compiti e portare il materiale richiesto;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli intervalli e negli spostamenti interni. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula, correre a velocità eccessiva all'interno dell'istituto, insudiciare gli ambienti scolastici, **indossare senza intenzionalità in modo non regolare la mascherina nelle situazioni in cui è previsto portarla dalla normativa vigente, non seguire le disposizioni durante gli spostamenti ecc.**);
- d) presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) Tenere acceso ed utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici atti a riprendere o registrare (MP3, MP4, videogiochi, ecc.), durante le attività scolastiche;
- b) fumare nell'ambito dell'Istituto;
- c) frequentare irregolarmente le lezioni (es. in coincidenza delle verifiche e interrogazioni, non giustificare le assenze (entro 2 gg dal rientro), ecc.);
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per colpa (comportamento imprudente o inappropriato);
- g) impedire la comunicazione scuola/famiglia e falsificare le firme su voti ed avvisi, qualora questi siano scritti sul diario;
- h) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi dai cornicioni, manomettere gli estintori ecc.);
- i) reiterare qualsiasi comportamento scorretto che ostacoli il regolare svolgimento delle lezioni tra quelli elencati al punto 1.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) insultare e umiliare i compagni con parole, con scritti oppure con immagini, con filmati o con registrazioni vocali raccolte/i in ambito scolastico che violino le leggi sulla privacy e/o non rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa (fotografica, cinematografica o vocale) e diffuse/i anche attraverso siti internet e social network (cyberbullismo); compiere atti che violino la dignità della persona. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- c) compiere atti di vandalismo su cose;
- d) compiere atti di violenza su persone;
- e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia dell'altrui sicurezza (spingere un compagno giù dalle scale, manomettere gli estintori ecc..) **e/o mettere volontariamente in atto comportamenti tesi a contenere la diffusione del virus Sars Covid-19**;
- f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi di pertinenza dello stesso;
- h) fare uso di sostanze alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi di pertinenza dello stesso;
- i) raccogliere in ambito scolastico e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, che violino la legge sulla privacy e non rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di

- ripresa/registrazione;
j) allontanarsi dall'ambito scolastico senza autorizzazione;
k) non presentarsi a scuola e falsificare la giustificazione di assenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le mancanze previste nell'art. 4.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento rilevato può essere riportato sul Registro di Classe e in tal caso vanno informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente, sul diario o nell'apposita sezione comunicazioni del registro di classe. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo il terzo rapporto scritto sul registro di classe, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 4.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 4.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 4.2 comporta la consegna del telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

Le mancanze di cui all'articolo 2 possono essere sanzionate dal dirigente Scolastico, sentito il parere del coordinatore di classe e/o degli insegnanti, con provvedimenti di carattere educativo che mirino alla riparazione del danno eventualmente arrecato o che prevedano attività in favore della comunità scolastica.

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 4.2 possono essere sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

Il provvedimento di sospensione viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza della sola componente docenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussistano comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell'art. 4.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4.1 (nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) e 4.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle

ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno, il diario o la sezione comunicazioni del Registro Elettronico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale (nei casi di cui alle lettere e), f) e g) del punto 2 e per tutto il punto 3, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata A.R., telefonata e/o fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia od dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica; anche in caso di sospensione per 1 solo giorno sarà previsto lo svolgimento di attività alternative finalizzate al recupero, eseguite a casa con valutazione al rientro a scuola.

Il C.D.C. valuta se la sospensione deve essere fatta a casa o scuola, in riferimento alla situazione familiare.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute

alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione

Art. 12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui ai successivi artt. 14 e 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Il Dirigente Scolastico;
- Il Presidente del Consiglio d'Istituto;
- Un rappresentante dei genitori;
- N. 2 Docenti designati dal Collegio dei Docenti.

Inoltre vengono eletti i seguenti membri supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un docente che abbia partecipato all'irrogazione della sanzione o un genitore di uno studente sanzionato):

- Un Docente eletto dal Collegio dei docenti;
- Un rappresentante dei genitori;

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15 L'Organo di garanzia rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio stesso; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 16 L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 I genitori, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli

studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

Art. 19 Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

PROVVEDIMENTI - EDUCATIVI - ESEMPI

MANCANZA	PROVVEDIMENTO
4.1 a) Arrivare in ritardo; non eseguire i compiti e non portare il materiale.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; ● In caso di reiterazione: <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione dei genitori. - ammonizione del Dirigente Scolastico;
4.1 b) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione da parte del docente; ● In caso di reiterazione: <ul style="list-style-type: none"> - Ricreazione assistita; - Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Comunicazione scritta alla famiglia.
4.1 c) Tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora, negli intervalli e negli spostamenti interni, (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula, correre a velocità eccessiva all’interno dell’istituto, insudiciare gli ambienti scolastici, indossare senza intenzionalità in modo non regolare la mascherina nelle situazioni in cui è previsto portarla dalla normativa vigente, non seguire le disposizioni durante gli spostamenti ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione da parte del docente; ● In caso di reiterazione (senza dolo): <ul style="list-style-type: none"> - Ricreazione assistita; - Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Comunicazione scritta alla famiglia.
4.1 d) Presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione da parte del docente; ● Invito a vestirsi in modo più consona; ● Riflessione guidata; ● In caso di reiterazione: <ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Comunicazione scritta alla famiglia.
4.2 a) Tenere acceso ed utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici atti a riprendere o registrare (MP3, MP4, videogiochi, ecc.), durante le attività scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; ● Ammonizione del Dirigente Scolastico; ● Ritiro del materiale da parte del docente e consegna in segreteria dello stesso; ● Comunicazione scritta ai genitori per il ritiro del materiale.

4.2 b) fumare nell'ambito dell'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione da parte del docente; ● Ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; ● Ritiro delle sigarette da parte del docente; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Pagamento della sanzione prevista dalle norme vigenti.
4.2 c) frequentare irregolarmente le lezioni (es. in coincidenza delle verifiche e interrogazioni, non giustificare le assenze (entro 2 gg dal rientro), ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione del docente; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● In caso di particolare gravità coinvolgimento dei servizi sociali
4.2 d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione del docente e del Dirigente Scolastico; ● Scuse pubbliche; ● Invito alla riflessione sul concetto di rispetto; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Il C.d.C. in casi gravi valuta la sospensione per un max di 15 giorni.
4.2 e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione del docente e del Dirigente Scolastico; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Rimedio personale ai danni arrecati, risarcimento dei danni; ● Il C.d.C. in casi gravi valuta la sospensione per un max di 15 giorni.
4.2 f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per colpa (comportamento imprudente o inappropriato)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione del docente e del Dirigente Scolastico; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Rimedio personale ai danni arrecati, risarcimento dei danni; ● Il C.d.C. in casi gravi valuta la sospensione per un max di 15 giorni.
4.2 g) impedire la comunicazione scuola/famiglia e falsificare le firme su voti ed avvisi qualora siano scritti sul diario	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente e Dirigente Scolastico; ● Ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Il C.d.C. in casi gravi valuta sospensione per un max di 15 giorni.
4.2 h) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi dai cornicioni, manomettere gli estintori ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Il C.d.C. in casi gravi valuta sospensione per un max di 15 giorni.

<p>4.2 i) reiterare qualsiasi comportamento scorretto che ostacoli il regolare svolgimento delle lezioni tra quelli elencati al punto 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente e Dirigente Scolastico; ● Ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; ● Riflessione guidata; ● Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; ● Il C.d.C. in casi gravi valuta sospensione per un max di 15 giorni.
<p>4.3 a) insultare e umiliare i compagni con parole, con scritti oppure con immagini, con filmati o con registrazioni vocali raccolte/i in ambito scolastico che violino le leggi sulla privacy e/o non rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa (fotografica, cinematografica o vocale) e diffuse/i anche attraverso siti internet e social network (cyberbullismo); compiere atti che violino la dignità della persona. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria. <p>VEDI ANCHE APPENDICE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA</p>
<p>4.3 b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

<p>4.3 c) compiere atti di vandalismo su cose</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe. ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.
<p>4.3 d) compiere atti di violenza su persone</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

<p>4.3 e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia dell'altrui sicurezza (spingere un compagno giù dalle scale, manomettere gli estintori ecc..) e/o mettere volontariamente in atto comportamenti tesi a non contenere la diffusione del virus Sars Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità sanitaria; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.
<p>4.3 f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.
<p>4.3 g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi di pertinenza dello stesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

<p>4.3 h) fare uso di sostanze alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi di pertinenza dello stesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.
<p>4.3 i) raccogliere in ambito scolastico e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, che violino la legge sulla privacy e non rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.; ● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria. <p>VEDI ANCHE APPENDICE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA</p>
<p>4.3 j) allontanarsi dall'ambito scolastico senza autorizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Comunicazione tempestiva al Dirigente scolastico; ● Comunicazione tempestiva alle autorità (Vigili urbani, Carabinieri, Polizia di Stato); ● Comunicazione tempestiva ai genitori dell'alunno; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico; ● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.
<p>4.3 k) non presentarsi a scuola e falsificare la giustificazione di assenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ammonizione verbale del docente che ha rilevato l'infrazione; ● Nota disciplinare sul registro di classe redatta dal docente coinvolto; ● Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente coinvolto e comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico oltre che al coordinatore di classe;

	<ul style="list-style-type: none">● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico a discrezione di quest'ultimo;● Eventuali sanzioni comminate dal C.d.c.;● Eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.
--	---

Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei docenti in data.....20/12/2021.

E dal Consiglio d'Istituto in data.....21/12/2021.....

Il presente Regolamento sarà in vigore dalla data di approvazione fino a revisione dello stesso resasi necessaria per sopravvenute esigenze e/o disposizioni normative.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa *Filippina Romano*

